

Soppressione dell'abuso d'ufficio, Tribunali senza una linea condivisa

Penale

Ieri a Reggio Emilia respinta per la prima volta la questione di legittimità

Primo intervento sul peculato per distrazione: contrasto con direttiva Pif

Giovanni Negri

Tribunali in ordine sparso sulla soppressione dell'abuso d'ufficio. Se quello di Firenze con due ordinanze ha sollevato altrettante questioni di legittimità costituzionale, a poche settimane dall'entrata in vigore della legge Nordio, e la locale Procura ha chiesto medesima decisione al Tribunale di Catania, ieri quello di Reggio Emilia ha invece respinto, ed è la prima volta, la medesima richiesta della Procura. L'ordinanza dei giudici emiliani, quanto al profilo di possibile contrasto con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, considera innanzitutto inammissibile la questione perché produrrebbe un intervento della Corte costituzionale con effetti sfavorevoli in un'ipotesi che non rientra tra le eccezioni in passato individuate dalla Corte costituzionale stessa.

L'ordinanza di ieri ricorda poi che «la norma di cui si denuncia l'incostituzionalità non è qualificabile come norma penale di favore, in quanto essa non eccettua taluni soggetti o talune condotte da

una normativa più generale che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di favore, si riespanderebbe automaticamente».

Se si ammettesse l'intervento sul punto, la Consulta si troverebbe a reintrodurre, in caso di dichiarazione di illegittimità, una fattispecie di reato che il legislatore, esercitando i suoi poteri, ha invece deciso di non prevedere più. Per quanto riguarda il vuoto di tutela che la cancellazione dell'abuso ha provocato, il Tribunale di Reggio Emilia richiama una serie di pronunce antecedenti della Consulta nelle quali si sottolinea come le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono sul fronte penale, potendo invece essere soddisfatte con sanzioni e misure di altra natura. Anzi, affermava la Consulta, nella lettura valorizzata dai giudici emiliani, l'incriminazione rappresenta la soluzione estrema cui il legislatore ricorre quando altri strumenti si rivelano insufficienti.

Ammissibile, perché in materia di asserita violazione di impegni internazionali assunti dall'Italia, è invece la questione sollevata per contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. L'ordinanza contesta alla radice l'assunto della Procura di violazione della convenzione Onu di Merida. Quest'ultima, a differenza di quanto sostenuto dall'ufficio del pubblico ministero, non prevede affatto un obbligo di incriminazione delle condotte riconducibili al vecchio abuso d'ufficio, «bensì solo l'impegno degli Stati parte a prendere in considerazione o esaminare l'adozione delle misure legislative necessarie

NODO COSTITUZIONALITÀ

Le pronunce favorevoli

Il tribunale di Firenze, con due distinte ordinanze, nei giorni scorsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio. Centrale nelle argomentazioni, sia sotto il profilo di ammissibilità sia sotto quello della fondatezza, l'asserita violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la convenzione di Merida

E quella contraria

Ieri invece il tribunale di Reggio Emilia, ha giudicato in parte inammissibile in parte infondati i punti sollevati dalla Procura: la Corte costituzionale innanzitutto non può introdurre modifiche peggiorative in materia penale, sostengono i giudici emiliani e neppure si configura un'infrazione degli impegni internazionali, che, invece, escludono un obbligo di incriminazione

Nodo peculato

L'ordinanza di ieri si è anche soffermata sul nuovo reato di peculato per distrazione, affermando da una parte la continuità con alcune condotte punite dal vecchio abuso d'ufficio e adombrando una possibile incostituzionalità per contrasto con la direttiva Pif

a prevedere come reato tale comportamento, nell'esercizio della propria discrezionalità politica». Corroborata questa conclusione la «Legislative Guide» della medesima convenzione, che classifica le diverse disposizioni con un diverso grado di forza cogente.

L'ordinanza si sofferma poi ad analizzare, in relazione al rispetto della direttiva Pif, collocazione e impatto, nel nostro ordinamento penale, del nuovo reato di peculato per distrazione, introdotto dal decreto legge carceri, il 92 del 2024. I giudici mettono in evidenza la natura composita della nuova fattispecie, dove una prima parte dell'articolo 314 bis del Codice penale ricalca il delitto di peculato comune, mentre una seconda si modella sull'oramai soppresso abuso d'ufficio.

«Se ne ricava – conclude l'ordinanza – l'esistenza di una fattispecie introdotta contestualmente all'abrogazione dell'articolo 323 del Codice penale che conserva la rilevanza penale delle condotte distrattive di denaro o altre cose mobili, per scopi pubblicistici diversi da quelli legalmente previsti».

Un profilo di possibile illegittimità costituzionale tuttavia i giudici lo individuano, seppure non rilevante nel procedimento, elemento che esclude il rinvio alla Consulta. Non c'è infatti piena aderenza tra la natura dei beni oggetto di distrazione che la direttiva Pif estende sia ai mobili sia agli immobili e quella del nuovo peculato per distrazione che invece della necessità di tutelare gli interessi dell'Unione europea anche sul fronte immobiliare si è dimenticato.